



## **SPECIFICITA'. E' LEGGE !**

Nella tarda serata del 3 marzo, il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato, in quarta lettura, il ddl n. 1167-B. Si tratta di una legge dello Stato che contiene il riconoscimento della **SPECIFICITA'** delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

### **Art. 19**

*(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

- 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.**
- 2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.**
- 3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.**

Chi conosce la storia del SAP non può non ricordare le battaglie fatte per il raggiungimento di questo importante traguardo. Era il 14 dicembre del 1999 quando il **SAP** - in completa solitudine - scese in piazza con 1000 fiaccole per illuminare la classe politica sull'emergenza criminalità e sui bisogni del personale della Polizia di Stato.

I risultati non si fecero attendere: due giorni dopo il Governo si impegnò formalmente a riconoscere un comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate, con la definizione di uno stanziamento predeterminato al di fuori dei parametri, vincoli e capitoli previsti per i comparti dell'impiego pubblico e a riconoscere uno speciale trattamento giuridico ed economico in favore di coloro che rischiano la propria vita per la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini (9/6557/52. Cuccu, Frattini, *n.d.r.*).

**Ora, finalmente, grazie alla "pattuglia SAP" in Parlamento la SPECIFICITA' è legge dello Stato !  
Le battaglie, si sa, se fatte con la testa e con il cuore si vincono !**



Ma non solo. La legge licenziata ieri sera contiene anche altre importanti novità per il Comparto Sicurezza e Difesa, di seguito indicate.

**Art. 18:** viene introdotta una particolare forma di aspettativa per i dipendenti pubblici, concedibile dall'amministrazione di appartenenza anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Il periodo - durante il quale non verranno versati assegni - ha una durata massima di 12 mesi.

**Art. 23:** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di congedi, aspettativa e permessi, sulla base di criteri e principi direttivi diretti - in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione delle modalità di fruizione - ad un formale e sostanziale coordinamento dell'attuale panorama normativo, al fine di garantire l'applicazione certa e uniforme della relativa disciplina.

**Art. 24:** modifiche alla disciplina in materia di permessi ex l. 104/92, dalla quale viene espunto il requisito della convivenza, originariamente previsto dalla predetta legge (art. 33, co. 3). Possono ora fruirne il coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero entro il 3° qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbia compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Nell'originaria formulazione la possibilità di fruizione dei permessi in parola da parte di parenti o affini entro il 3° grado non era legata alle circostanze appena indicate.

Subisce una modifica sostanziale, l'art. 42, co. 2, del d.lgs. 151/2001: successivamente al compimento del 3° anno di età del bambino con *handicap* in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, co. 3, della l. 104/92, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'arco del mese; nella precedente formulazione il diritto ai permessi è alternativo, potendo riconoscersi o alla lavoratrice madre o al lavoratore padre. Ciò significa che entrambi i genitori potranno essere titolari di tale diritto, seppur con fruizione alternativa, sì da garantire una maggiore flessibilità di tale beneficio.

Viene inoltre soppresso l'intero comma 3 dell'art. 42 del d. lgs. 151/2001: è eliminata la differenziazione di disciplina esistente tra genitori con figlio con *handicap* in situazione di gravità di età superiore a 3 anni e figlio maggiorenne; in tale ultima ipotesi la disposizione che il Parlamento ha soppresso subordinava il diritto alla fruizione dei permessi alla convivenza o, in assenza di convivenza, alla circostanza che l'assistenza al figlio fosse continuativa ed esclusiva.

**Art. 26:** introduce la possibilità, anche per il personale del comparto sicurezza e difesa, di essere destinatario di incarichi di funzioni dirigenziali, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dall'art. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001. Il personale a cui sono conferiti i suddetti incarichi è collocato in aspettativa senza assegni.

**Art. 28:** fissazione - per particolari discipline indicate nel bando di concorso - di un limite massimo e minimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**Art. 29:** introduce profonde modifiche al dPR 337/82, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica. Può ora concorrere al concorso per vice revisore tecnico e vice perito tecnico anche il personale proveniente da profili professionali non



omogenei rispetto a quelli per cui concorre. Potendo concorrere per più profili professionali, sganciati da quelli di provenienza, vengono meno tutte le note problematiche (vedi da ultimo il concorso a 266 posti per v. perito tecnico) legate ai concorsi per il personale tecnico e che hanno prodotto innumerevoli contenziosi tutt'ora pendenti con l'Amministrazione.

**Anche questo è un risultato SAP ! Dopo aver chiesto formalmente un incontro al Dipartimento volto alla risoluzione delle problematiche legate ai concorsi interni per il personale del ruolo tecnico abbiamo intrapreso - CON SUCCESSO - la via legislativa.**

***Oggi siamo ancora di più... ORGOGLIOSI DI ESSERE SAP !***